

# Legge federale sul Controllo federale delle finanze

Progetto

(Legge sul Controllo delle finanze, LCF)<sup>1</sup>

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2010<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 28 giugno 1967<sup>3</sup> sul Controllo delle finanze è modificata come segue:

*Art. 16 cpv. 1-3*

<sup>1</sup> Il Controllo federale delle finanze può eseguire verifiche presso i Cantoni se questi ultimi ricevono sussidi o quote a destinazione vincolata alle entrate della Confederazione o adempiono compiti federali nel settore fiscale. In ambito di imposta federale diretta, le verifiche vertono unicamente sul sistema di controllo interno, la tenuta dei registri, la riscossione dell'imposta e la regolarità della contabilità.

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> Il Controllo federale delle finanze collabora, per quanto possibile, con gli organi cantonali di vigilanza finanziaria. Se vi acconsentono, può affidare loro determinati compiti di revisione. Il Controllo federale delle finanze e gli organi cantonali di vigilanza finanziaria si informano vicendevolmente sull'attività di vigilanza prevista e sui risultati delle verifiche.

*Art. 17 Risultati della verifica, contestazioni e presentazione di rapporti*

<sup>1</sup> Il Controllo federale delle finanze comunica per scritto ai Cantoni o agli uffici loro sottoposti il risultato della verifica e offre loro la possibilità di esprimere un parere. Successivamente trasmette i risultati della verifica e il parere all'ufficio competente della Confederazione.

<sup>2</sup> L'ufficio competente della Confederazione tratta e conclude l'affare con gli organi cantonali. Nelle relazioni tra l'ufficio della Confederazione e il Controllo federale

<sup>1</sup> Nuovo tit. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU **1995** 836 840; FF **1994** II 645).

<sup>2</sup> FF **2010** ...

<sup>3</sup> RS **614.0**

delle finanze sono applicabili per analogia le prescrizioni sulla procedura in caso di contestazione (art. 12).

<sup>3</sup> Il Controllo federale delle finanze trasmette il rapporto, assieme a tutti i relativi atti, unitamente al parere dell'organo oggetto della verifica e a un compendio, alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al capo del dipartimento interessato.

## II

Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.